

**FASCICOLO INFORMATIVO
CAR Merloni Singola - BasiCAR
In riferimento al D.M. 123 del 12.03.2004
Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili**

Il Fascicolo Informativo, contenente :

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella Nota Informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI.

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>; sacebt@pcert.postacert.it.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza è redatta conformemente allo Schema Tipo 2.3 del D.M.123 del 12.03.2004 (di seguito Schema Tipo 2.3).

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in Scheda tecnica.

Si rinvia all'articolo 5 dello Schema Tipo 2.3. per gli aspetti di dettaglio rispetto alla durata della copertura.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza CAR Merloni Singola** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di imprese di costruzione piccole, medie e grandi che si aggiudicano appalti pubblici.

La polizza copre il danno materiale e diretto all'opera in costruzione, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante l'esecuzione delle opere assicurate, nei luoghi indicati nel singole schede tecniche.

La Polizza CAR Merloni Singola è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e da Condizioni Particolari (CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

Si rinvia agli artt. 1, 2 dello Schema Tipo 2.3. per gli aspetti di dettaglio rispetto all'oggetto della copertura e alle condizioni di copertura per il danno materiale e diretto, nonché agli artt. 9, 10 dello Schema Tipo 2.3 per gli aspetti di dettaglio rispetto all'oggetto della copertura e alle condizioni di copertura per i danni a terzi.

Copertura base

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 1: Opere Impianti a Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Per gli aspetti di dettaglio rispetto alla definizione degli importi e/o massimali soggetti alla copertura assicurativa si rinvia ai seguenti articoli dello Schema Tipo 2.3.:

Sez. A art. 4;

Sez. B art. 14.

Copertura aggiuntiva

La garanzia può essere estesa, assicurando le partite di seguito riportate.

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 2: Opere ed impianti preesistenti (primo rischio assoluto);

Partita 3: Costi di demolizione e sgombero (primo rischio assoluto);

Partita 4: Macchinari e attrezzature (a valore di rimpiazzo a nuovo).

Per gli aspetti di dettaglio rispetto alle definizioni di tali estensioni si rinvia all'art.1 dello Schema Tipo 2.3 e alla Condizione Particolare aggiuntiva n. 164.

Garanzia di manutenzione

La Stazione appaltante può richiedere che un singolo appalto preveda oltre il periodo di garanzia di costruzione delle opere anche un periodo di manutenzione delle stesse, per una durata non superiore ai 24 mesi.

In tale periodo, riportato nella scheda tecnica del singolo appalto, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

Tale estensione di garanzia comporta il versamento di un premio aggiuntivo da convenire.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 dello Schema Tipo 2.3.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

Sez. A art.3,4 dello Schema Tipo 2.3;

Sez. B art. 12 dello Schema Tipo 2.3;

Sez. A-B art. 16 dello Schema Tipo 2.3.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione sulle Condizioni Generali di Polizza, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:

- In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla società, in mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7 dello Schema Tipo 2.3;
- L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate all'art. 10 dello Schema Tipo 2.3., qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni, la garanzia non è operante;
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 dello Schema Tipo 2.3;
- In caso di sinistro, L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 20 dello Schema Tipo 2.3;
- L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto;
- La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 23 dello Schema Tipo 2.3.

Avvertenza

Franchigie, Scoperti e Massimali

Ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi indicati in polizza.

Esempio di valori applicati per tipologia standard di lavori

SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 3: Nessuno scoperto e/o franchigia.

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Per ogni sinistro o qualsiasi danno a terzi è prevista una franchigia pari € 3.000,00.

Gli scoperti e le franchigie sopra riportati sono importi standard, possono variare a seconda della tipologia dei lavori e degli importi assicurati.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno della scheda tecnica, gli importi vengono stabili nel bando di gara.

Per gli aspetti di dettaglio rispetto alla applicazione di franchigie e scoperti si rinvia all'art. 17 dello Schema Tipo 2.3.

Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto, franchigia e limite di risarcimento

Danno indennizzabile/risarcibile secondo le condizioni di assicurazione: € 100.000,00

Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000,00

Scoperto previsto: 10% dell'importo del danno

Minimo non risarcibile (franchigia) : 6.000,00

Calcolo dell'importo da risarcire al terzo danneggiato o all'Assicurato:

- (1) Scoperto a carico dell'assicurato: 10% di € 100.000,00= € 10.000,00 (che assorbe la franchigia in quanto inferiore)
- (2) Danno-scoperto =€ 100.000,00-€ 10.000,00=€ 90.000,00
- (3) Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000,00
- (4) Importo indennizzabile/risarcimento: 50.000,00

A seconda della tipologia di lavoro possono essere incluse Condizioni Particolari Aggiuntive, a titolo esempio citiamo:

- "lavori in alveo ", per questa tipologia di lavori andranno aggiunte in polizza le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive:

CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITA' DI CORSI D'ACQUA O IN ALVEO

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINO:

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

COSTI DI DRAGAGGIO E RIDRAGAGGIO:

Resta convenuto che l'eventuale reintegro di aree dragate per effetto del riflusso del mare **non sarà considerato sinistro agli effetti della polizza così come la realizzazione di sezioni d'opera**

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

maggiorate rispetto a quelle previste. Sono ugualmente escluse dalla presente copertura assicurativa le spese per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possa configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini dell'art. 1914 del Codice Civile.

- Se si tratta opere di sorveglianza o manutenzione stradale/ferrovie, aeree/edifici pubblici che includano la responsabilità civile di un Assicurato per mancata o difettosa esecuzione di interventi potrebbe essere richiesta una polizza a primo rischio di Responsabilità Civile verso terzi, in tal caso in polizza viene inclusa la seguente Condizione Particolare:

ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI DEDUCIBILI:

Poiché il "CONTRAENTE" ha in corso polizza Responsabilità Civile verso terzi/Responsabilità Civile Operai (RCT/RCO) con la "COMPAGNIA" a 1° RISCHIO RCT (polizza n. XXX per i seguenti massimali: per ogni sinistro: € XXX con il limite per danni a persone € XXX e per danni a cose € XXX), **ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra polizza.**

Assicurazione parziale e regola proporzionale

In mancanza di puntuale aggiornamento nel tempo dei massimali di copertura, somme assicurate rispetto alle opere appaltate, verrà applicata la regola proporzionale.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 24 dello Schema Tipo 2.3.

Esempio di applicazione della regola proporzionale è la seguente:

- a) Danno subito dalle opere in corso di esecuzione: € 10.000
- b) Somma assicurata: € 100.000
- c) Importo dei lavori effettivamente in corso ed oggetto dell'appalto: € 150.000
- d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66.

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66 €$.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 dello Schema Tipo 2.3.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

- L'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 dello Schema Tipo 2.3.

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

- Il Contraente deve comunicare alla Società gli eventuali aggiornamenti delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3.
- La polizza può essere prorogata qualora il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione non sia stato emesso entro la data prevista in polizza. Il Contraente può richiedere una proroga, la società si impegna a concedere a condizioni da concordare. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 30 dello Schema Tipo 2.3.

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento del premio.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 23 dello Schema Tipo 2.3.

Modalità di pagamento del premio

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE

Restano a tutti gli effetti valide le disposizioni di legge e del Codice Civile.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contratto non prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Schema Tipo 2.3. del D.M. 123 del 12.03.2004.

La Car Merloni è regolata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/97.

11. REGIME FISCALE

Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura attuale del 21,25% i quali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

In riferimento alla denuncia di sinistro, in caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) Darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) Inviare, al più presto, alla Società, mediante raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richieste;
- d) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) Conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) Fare denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) Assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;
- c) Far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie i documenti relativo al sinistro.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 dello Schema Tipo 2.3.

Avvertenza

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia art. 29 dello Schema Tipo 2.3.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 21 dello Schema Tipo 2.3.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

15. GLOSSARIO

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; beneficiario delle garanzie previste dalla presente polizza assicurativa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il D.M. 123 del 12.03.04;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Dlgs 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/94;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

NOTA INFORMATIVA CAR MERLONI SINGOLA - BASICAR

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) ed e), della Legge, committenti dei lavori.

SACE BT SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale

Valerio Perinelli